

Consiglio di Stato, Sezione V - Sentenza 30/08/2005 n. 4413

legge 109/94 Articoli 21 - Codici 21.1

La normativa di cui all'art. 21 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. non può trovare applicazione alla procedura di aggiudicazione di un appalto misto con prevalenza di servizi, la quale, invece, nelle linee generali è governata dal D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 157 (come modificato dal D.Lgs. 25 febbraio 2000 n. 65). Nel nostro diritto positivo, in particolare dopo l'adeguamento della normativa interna a quella comunitaria, è infatti netta, nella regolamentazione delle procedure di gara, la distinzione delle norme applicabili a seconda dell'oggetto contrattuale. Non è, pertanto, corretta una operazione di trasposizione di alcune disposizioni da un settore all'altro, in quanto ciascuno trova una disciplina completa negli atti normativi che attengono specificamente al settore considerato (in termini, la decisione della Sez. V, n. 350 del 2003). Può anche essere ammessa una prescrizione di bando che integri la disciplina di settore, quando non collida con aspetti fondamentali di quest'ultima o con disposizioni puntuali. Al contrario, non è possibile trasferire i principi o singole disposizioni di dettaglio dalla disciplina di un oggetto contrattuale ad un differente ambito senza una esplicita norma di bando che lo consenta.